

LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 12/05/2010
Prot. 25 / I / 0008667 / MA007.A002.1472

*Alle Direzioni regionali e provinciali del
lavoro*

*e p.c. All'INPS
Direzione Centrale Contributi*

*All'INAIL
Direzione Centrale Rischi*

Oggetto: verifica presentazione autocertificazione ex art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007.

Con riferimento alle problematiche evidenziate da alcune Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle verifiche in oggetto, si fa presente quanto segue.

Con riferimento alla verifica richiesta dagli Istituti in ordine all'avvenuta presentazione dell'autocertificazione alla DPL, si precisa che gli stessi sono tenuti a richiedere tale verifica per tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici e che il superamento del termine dei 30 giorni – già indicato nei modelli allegati alle note INAIL prot. n. 10878/2009 e n. 10972/2009 – determina esclusivamente la possibilità, da parte degli Istituti, di procedere con la concessione dei benefici richiesti qualora, entro il predetto termine, la DPL non abbia fornito risposta.

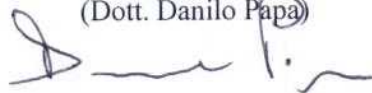
Si precisa inoltre che, qualora in occasione delle verifiche codesti Uffici accertino la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione, dovranno invitare il datore di lavoro alla sua presentazione o integrazione. Si osserva, infatti, che la presentazione tardiva dell'autocertificazione o la sua integrazione configurano un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso.

Rispetto, invece, al controllo di merito sulla veridicità delle autodichiarazioni – rimessa alla competenza esclusiva delle DPL – codesti Uffici dovranno individuare con INPS ed INAIL il numero di ditte da sottoporre alla verifica a campione, tenendo conto delle esigenze di ciascun Ufficio, del numero di autocertificazioni presentate, della tipologia del beneficio e soprattutto, per i

benefici per i quali è prevista la presentazione di una formale istanza (es. per INAIL, l'agevolazione ex art. 20 e 24 MAT), del termine massimo stabilito per la conclusione del procedimento di concessione.

Ciò posto, non risulta comunque preclusa a codesti Uffici la possibilità di una verifica, anche successiva, dei presupposti di fatto e di diritto per la fruizione dei benefici ed, eventualmente, ad INPS ed INAIL, l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nonché la richiesta degli interessi e l'irrogazione delle sanzioni dovute per legge.

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)



CC-1472